

17822/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni PRESTIPINO-Primo Presidente f.f. -

Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -

Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -

Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -

Dott. Mario CICALA - Consigliere -

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -

Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -

Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA,

in persona dell'Assessore pro-tempore, PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIA,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

2007

- ricorrenti -

594

contro

Oggetto

Acqu. P.B. chr
DOMINIO
EDIF. TA - SUBO

R.G.N. 2560/05

Cron. 17822

Rep. 5929

Ud. 22/05/07



BARONE GEPPINA IN QUALITA' DI EREDE DI BARONE GIUSEPPE, BARONE RAFFAELLA, BARONE UGO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UMBERTO SABA 54, presso lo studio dell'avvocato DELL'ANNO PAOLO, rappresentati e difesi dagli avvocati RECCHIONI STEFANO, DELL'ANNO MARIA GIULIANA, giuste deleghe in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FREDIANI ANGELO, giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 65/04 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 08/06/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/07 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
uditi gli avvocati Sergio SABELLI dell'Avvocatura Generale dello Stato, Maria Giuliana DELL'ANNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Barone Giuseppe (cui succedeva, nel corso del giudizio, Barone Geppina), Barone Raffaella e Barone Ugo convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche di Palermo, il Comune di Ragusa, la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato ai lavori pubblici della medesima Regione, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno derivante dalla irreversibile trasformazione di un fondo di proprietà di essi attori a seguito dell'occupazione dello stesso con l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione.

Resistevano i convenuti e veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio.

All'esito il TRAP, ritenuto che la procedura espropriativa non era stata compiuta nei termini, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando la carenza di legittimazione passiva del Comune di Ragusa e della Presidenza della Regione Siciliana e condannando l'Assessorato al risarcimento dei danni e al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, liquidati rispettivamente in £. 485.335.000 e in £. 106.377.220, oltre interessi.



Gli appelli ,principale dell'Assessorato e
incidentale dei Barone, discussi nel contraddittorio
anche con la Presidenza della Regione ed il
Comune, venivano respinti dal Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche con sentenza dell'8 giugno
2004.

Il TSAP escludeva, in particolare, il carattere
demaniale (ribadito in sede di gravame
dall'appellante principale) dei suoli in
questione, osservando che "la stessa circostanza
dell'espropriazione nega(va) la demanialità", e che
la CTU e l'Ufficio del Genio Civile avevano escluso
trattarsi di suoli demaniali, data l'assenza di un
corso d'acqua capace di versarsi in mare, essendovi
soltanto un torrente che dava luogo allo
"spagliamento", ossia all'interramento delle sue
acque, e solo in occasione di eccezionali eventi
atmosferici inondava i terreni in discorso (il che
aveva determinato la necessità di sistemare la
zona): ma "l'eccezionalità esclude(va) la natura
pubblica dei terreni".

Negava altresì quel giudice la rilevanza, ai fini
della determinazione del risarcimento, di "una sorta
di inedificabilità di fatto" (allegata sempre
dall'appellante principale) di parte del
terreno, confermando la valutazione fattane dal CTU

OK



alla stregua del valore venale in quanto area edificabile perché ricadente in zona C, di espansione edilizia, secondo lo strumento urbanistico.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Assessorato ai lavori Pubblici della Regione Sicilia sulla base di un unico, articolato motivo.

Resistono con distinti controricorsi i Barone ed il Comune di Ragusa, che hanno anche depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilievo pregiudiziale assume l'esame della questione relativa alla eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai resistenti Barone in base alla considerazione che la impugnazione era stata diretta alla Corte di Cassazione, mentre, ai sensi dell'art. 201 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, avrebbe dovuto essere diretta alle Sezioni Unite della Corte medesima.

L'eccezione non ha pregio.

Invero, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nelle materie contemplate dall'art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - ricorso che, a norma dell'art. 201



dell'indicato R.D., va sempre proposto alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (e non a questa come Sezione semplice), indipendentemente dall'oggetto dei motivi, siano essi quelli indicati dallo stesso articolo 201 (incompetenza o eccesso di potere, a termine dell'art. 3 della L. 31 marzo 1877, n. 3761) o quelli indicati dall'art. 111 della Costituzione (violazione della legge sia sostanziale che processuale - v. Cass. n. 6839/86, n. 12888/92, n. 764/95) è irrilevante che esso, anziché specificamente alle Sezioni Unite, sia genericamente diretto alla Corte di Cassazione, atteso che dette Sezioni Unite, pur avendo in alcune materie (quelle innanzi indicate; quelle di cui agli artt. 360, n. 1, e 362 c.p.c.) in via esclusiva il potere di pronunciare, non costituiscono un organo giudiziario distinto dalla Corte Suprema e che l'assegnazione del ricorso alle medesime, o alle Sezioni semplici, viene effettuata dal Primo Presidente in base a norme di legge, indipendentemente dalle indicazioni e richieste del ricorrente (v. Cass. 12 giugno 1979, n. 3305, in tema di regolamento di giurisdizione).

Ciò posto, con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 4 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 822



cc e 28 del codice della navigazione;degli artt. 942,946 e 947 del codice civile;dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904;violazione delle regole tecniche che presiedono all'individuazione dell'alveo dei corsi d'acqua;violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 cc;motivazione inesistente o apparente.

Premette il ricorrente che dalle relazioni del ctu e del Genio Civile risulta:che il corso d'acqua in questione (torrente Mistretta)inizialmente " solo raramente riversava modestissime quantità di acqua nel mare";che a seguito di una serie di interventi architettonici nella zona e della "restrizione del sito"il torrente riprendeva vigore e "si inalveava fino a sboccare a mare,occupando i terreni di proprietà private e demanio forestale";che proprio per tale motivo era stato necessario l'intervento di sistemazione del tratto finale del torrente,ridimensionando la larghezza dell'alveo e l'altezza degli argini.

Osserva che ,pertanto,il terreno in questione apparteneva al demanio marittimo in quanto foce di fiume (art. 28 lett. b cod. nav.) dato che non importa che per realizzare il requisito della comunicazione con il mare sia necessaria la periodica opera dell'uomo per impedire la naturale



tendenza all'interramento delle foci; in subordine esso apparteneva al demanio idrico del quale fanno parte i torrenti (art. 822 cc) nonché i terreni abbandonati dalle acque correnti (art. 942) e l'alveo abbandonato da un fiume o torrente (art. 947 cc).

Lamenta, quindi, la radicale carenza o la mera apparenza della motivazione dei giudici di appello in relazione al tenore delle affermazioni del ctu e del Genio Civile, i quali avrebbero rilevato che gran parte delle aree da espropriare costituiva già alveo del corso d'acqua e non avrebbero mai parlato di demanialità del terreno.

Deduce altresì il ricorrente, quanto alla stima del danno risarcibile, che nel giudizio di secondo grado aveva dedotto l'inedificabilità della parte del terreno ricadente in zona C. Infatti, nonostante le previsioni dello strumento urbanistico, lo stesso era gravato dal vincolo di inedificabilità previsto dall'art. 96 del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e, comunque, era di fatto inutilizzabile ai fini edilizi avendo, come rilevato dai periti "natura granulosa e sabbiosa".

Lamenta, quindi, che i giudici d'appello si siano limitati a contrapporre a ciò la legale



edificabilità del medesimo terreno in base allo strumento urbanistico, da essi erroneamente ritenuta sufficiente, a dispetto della giurisprudenza secondo cui "la natura edificatoria del fondo va desunta dalle caratteristiche obiettive dello stesso, indipendentemente dalle previsioni dello strumento urbanistico legalmente approvato" (edificabilità di fatto).

Il ricorso non può trovare accoglimento.

A proposito della natura demaniale o meno dei suoli la questione giuridica posta dal ricorso (sulla possibilità che la comunicazione del corso d'acqua con il mare -requisito dell'appartenenza del terreno al demanio marittimo in quanto foce di fiume-sia realizzata mediante la periodica opera dell'uomo) presuppone una ricostruzione in fatto diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, la quale esclude che l'acqua del torrente invadesse, se non in occasione di eccezionali fenomeni atmosferici, il terreno in questione (che dunque non potrebbe costituire né foce, né letto - come pure sostiene, in subordine il ricorrente-di corso d'acqua); sicché decisiva è, quanto alla demanialità, la censura di difetto assoluto o apparenza della motivazione (in fatto) piuttosto che le dedotte violazioni di legge.



La medesima censura è decisiva anche in ordine al punto della sentenza relativa alla determinazione del risarcimento nella parte in cui il ricorrente deduce l'inedificabilità del suolo per la presenza del vincolo di cui all'art. 96 T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 (vincolo che riguarda, appunto, i lavori "sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese).

Ebbene, tale censura non può trovare ingresso in questa sede.

Questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 5888 del 16 maggio 1992 (vedi anche le numerose successive n. 10598/92, n. 11846/92, n. 12150/92, n. 636/93, n. 9674/93, n. 10734/96, n. 11355/98, n. 319/99, n. 10892/2001), ha infatti affermato il principio che nella violazione di legge, deducibile, in base all'art. 111 della Costituzione, come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni, in unico grado od in appello, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, può ricomprendersi il solo vizio di motivazione (sotto i profili dell'inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti di questa Corte la verifica della sufficienza o della



razionalità della motivazione in ordine alle "quaestiones facti", la quale comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.

Nel caso in esame le proposte censure sono del tipo ritenuto inammissibile, dal momento che con esse il ricorrente Assessorato si limita a dedurre l'erroneo apprezzamento dei fatti e delle prove (relazioni prodotte in giudizio: CTU e CT del Genio Civile) in ordine alla natura dei terreni oggetto di causa (ritenuti dal giudice "a quo" di carattere non demaniale) ed alla loro attitudine edificatoria al fine della concreta determinazione del chiesto risarcimento.

Va osservato, da ultimo, in ordine alla eccezione dal ricorrente inedificabilità di fatto dei terreni interessati, stante la loro natura granulosa e sabbiosa, che tale specifico rilievo è stato per la prima volta e quindi inammissibilmente, dedotto nell'attuale sede di legittimità, non essendovene traccia nelle pregresse fasi di merito.

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo in favore dei Barone, mentre



ricorrono giusti motivi per compensare tra l'Assessorato e il Comune di Ragusa le relative spese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia al pagamento, in favore di Barone Geppina, quale erede di Barone Giuseppe, Barone Raffaella e Barone Ugo, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 10100,00 di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Compensa le spese tra Assessorato e Comune di Ragusa.

Roma, 22 maggio 2007.

Il Consigliere estensore

Alfredo Meritieri

Il Presidente

Antonio Milione

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

22 AGO. 2007



oggi, _____
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista